



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

GRUPPO DI AZIONE LOCALE



Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 Fondo F.E.A.S.R

ASSE III – Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale

Misura 311 - Diversificazione in attività non agricole

BANDO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AIUTO

AZIONE 5 – Investimenti funzionali alla produzione e alla vendita ai soggetti gestori di energia da fonti energetiche rinnovabili.

Indice

RIFERIMENTI NORMATIVI	3
ART. 1 OBIETTIVI E FINALITÀ.....	6
ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE	6
1.1. CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI E CONDIZIONI DA RISPETTARE.	6
ART. 3 SOGGETTI BENEFICIARI	6
ART. 4 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	6
ART. 5 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	7
ART. 6 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AIUTO	9
ART. 7 SPESE AMMISSIBILI.....	10
ART. 8 INTENSITÀ DELL’AIUTO	12
ART. 9 DISPONIBILITÀ FINANZIARIA	12
ART. 10 IMPEGNI DEI BENEFICIARI	12
ART. 11 CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI.....	13
ART. 12 PROCEDURE DI ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AIUTO	14
12.1 – APERTURA COLLEGIALE DEI PLICHI CONTENENTI LE DOMANDE DI AIUTO	14
12.2 – VERIFICA DI RICEVIBILITÀ.....	14
12.3 - ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE	15
12.4- ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA.....	16
12.5 – IMPLEMENTAZIONE DELL’ISTRUTTORIA NEL PORTALE SIAN	16
12.6 - RICORSI	16
ART. 13 MODALITÀ E TERMINI PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI	17
ART. 14 EROGAZIONE DEGLI AIUTI.....	17
14.1 - DOMANDE DI PAGAMENTO	17
14.2 – DOMANDA DI PAGAMENTO DELL’ANTICIPO	18
14.3 – DOMANDA DI PAGAMENTO DELL’ACCONTO	18
14.4 – DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO	19
14.5 – ISTRUTTORIA DOMANDA DI PAGAMENTO	20
14.6 – VARIANTI, SANZIONI E REVOCHE.....	21
14.7 – RECESSO	22
14.8 – TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA E DEGLI IMPEGNI ASSUNTI.....	22
ART. 15 RIDUZIONI ED ESCLUSIONI	23
ART. 16 RELAZIONI CON IL PUBBLICO E TRATTAMENTO DATI PERSONALI	25

RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Regolamento (CE) n. 1698/2005** e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS) e che prevede la definizione di Programmi di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013.
- **Regolamenti (CE) nn. 1944/2006, 74/2009, 363/2009 e 473/2009**, recanti modifiche al Reg. (CE) 1698/2005.
- **Regolamento (CE) n. 885/2006 del 21 giugno 2006**, recante le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR e s.m.i..
- **Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006**, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- **Regolamento (Ue) n. 65/2011 che abroga il Regolamento (CE) 1975/2006 del 7 dicembre 2006**, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.
- **Documento di lavoro 19° CoCoLaF 11/04/2002**, in materia di "Obbligo di comunicare le irregolarità".
- **Comunicazione della Commissione Europea 2009/C16/01 del 22 Gennaio 2009**, in materia di "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica".
- **Decisione della Commissione Europea n. C(2008)737 del 18 febbraio 2008**, di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013.
- **D.lgs. n. 490 dell'8 agosto 1994 "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47**, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia".
- **D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998**, recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.
- **D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000** "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".
- **D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003** "Codice in materia di protezione dei dati personali".
- **D. Lgs n. 163 del 12 Aprile 2006**, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".
- **D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008**, attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

- **Criteri di selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento**, approvati, come previsto dagli artt. 71, 75 e 78 del Reg. (CE) 1698/2005, dal Comitato di Sorveglianza in data 30 giugno 2009.
- **Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi**. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale - COSVIR II, 2010 e successive modifiche e integrazioni.
- **Circolare AGEA n. 36 (UM) del 7 novembre 2008**, in materia di "Sviluppo Rurale - 'Procedura Registrazione Debiti' - acquisizione verbali di contestazione e provvedimenti amministrativi per il recupero crediti".
- **Circolare AGEA n. 18 del 19 marzo 2009**, riguardante la gestione delle polizze fidejussorie.
- **Circolare AGEA n. 27 del 14 luglio 2010**, riportante modifiche alla circolare n. 18 del 19/03/2009.
- **Circolare AGEA n. 3659 del 13 luglio 2011**, contenente la procedura per il recupero aiuto anticipato su cauzione
- **Circolare AGEA n. 1522 del 13 luglio 2012**, contenente chiarimenti alla procedura di recupero aiuto anticipato su cauzione di cui alla circolare n. 3659 del 13 luglio 2011.
- **Circolare AGEA n. 31 del 27 luglio 2012**, contenente aggiornamenti sulla gestione garanzie, appendici di garanzia, svincoli ed incameramenti.
- **Circolare AGEA n. DPMU.2013.1021 del 26 marzo 2013**, recepimento Decreto Legislativo n. 218 del 15 novembre 2012, Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e di rilascio della documentazione antimafia.
- **Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo 2007-2013**, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 148 del 12 Febbraio 2008 e con Decisione della Commissione Europea n. C (2008)737 del 18 Febbraio 2008, successivamente revisionato a seguito dell'implementazione dell'Health Check e Recovery Plane e approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2010) 1311 del 5/3/2010 e dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1105 del 26/4/2010 (BURP n. 93 del 26.05.2010) e in ultimo revisionato a seguito delle proposte di modifica esaminate nei Comitati di Sorveglianza del 29 giugno 2010, del 28 giugno 2011 e, per procedura scritta, nel periodo 6-13 aprile 2012 e approvato dalla Commissione Europea con Decisione CCI 2007 IT 06 RPO 020 del 19/12/2012.
- **PSL GAL "Le Città di Castel del Monte" S.c. a r.l. 2007-2013**, Piano di Sviluppo Locale approvato con delibera di G. R. n. 1209 del 25 maggio 2010;
- **Manuale delle Procedure di attuazione delle Misure degli Assi III e IV**, approvato con determina dirigenziale n. 853 del 19.10.2010.
- **Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 20.12.2006 e s.i.m.**, pubblicato sulla G.U. del 27.02.2007, riguardante la semplificazione e riduzione di tempi per la risoluzione delle controversie in cui Agea è parte.
- **Convenzione** Regione Puglia/GAL sottoscritta in data 13.09.2010.
- **Regolamento Regione Puglia n. 31 del 27 novembre 2009**, riguardante la "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" di cui alla Legge regionale 28/2006.
- **Legge regionale dell'11 agosto 2005 n. 9**, "Moratoria per le procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica. Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 102 del 12 agosto 2005".

- **Decreto legislativo n. 152 del 03 aprile 2006**, recante "Norme in materia ambientale".
- **Regolamento regionale 04 ottobre 2006 n. 16**, "regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia".
- **Delibera della Giunta Regionale del 23 Gennaio 2007 n. 35**, "Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e per l'adozione del provvedimento finale di autorizzazione relativa ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio".
- **Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008** "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia".
- **D.M. del 19 Febbraio 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico** "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387"
- **D.M. del 18 Dicembre 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico**, "Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".
- **D.M. del 5 Maggio 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico**, "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" - Quarto conto energia
- **Regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009** recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale).
- **Linee guida alle fonti rinnovabili** approvate dalla Conferenza Unificata l'8 luglio 2010.
- **Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo economico del 10 settembre 2010**, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", G.U. 18 settembre 2010 n. 219.
- **Deliberazione Della Giunta Regionale del 26 ottobre 2010 n. 2259**, "Procedimento di autorizzazione unica alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Oneri istruttori. Integrazioni alla DGR n. 35/2007".
- **Regolamento Regione Puglia n. 24 del 30 dicembre 2010**, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", G.U. 18 settembre 2010 n. 219, Parte IV, paragrafo 17, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia.
- **Regolamento CE n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011** recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
- **Delibera della Giunta Regionale del 10 Marzo 2011 n. 416**, "Indicazioni in merito alle procedure autorizzative e abilitative di impianti fotovoltaici collocati su edifici e manufatti in genere".
- **D.lgs. 3 Marzo 2011 n. 28** (G.U. n. 71 del 28 dicembre 2011 - S.O. n. 81) "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
- **Delibera della Giunta Regionale 08 febbraio 2012 n. 107**, "Criteri, modalità e procedimenti amministrativi connessi all'autorizzazione per la realizzazione di serre fotovoltaiche sul territorio regionale".
- **Delibera della Giunta Regionale 28 marzo 2012 n. 602**, "Individuazione delle modalità operate per l'aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) e avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)".

- **Decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012 (di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare)** disposizioni in materia di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) non fotovoltaiche (GU 10 luglio 2012 n. 159).
- **Legge regionale 24 settembre 2012 n. 25**, "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".

ART. 1 OBIETTIVI E FINALITÀ

La finalità del bando è quella di promuovere e incentivare interventi di diversificazione delle attività esercitate presso le imprese agricole, al fine di favorire la creazione di nuove fonti di reddito e occupazione, valorizzando il ruolo multifunzionale delle aziende, per contrastare la diminuzione di competitività del settore agricolo e il conseguente abbandono delle attività.

Tale finalità è perseguita attraverso l'obiettivo di promuovere la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti rinnovabili come individuate nel successivo articolo.

ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Le domande di aiuto, da presentarsi in adesione al presente bando, possono essere proposte unicamente nell'ambito del Piano di Sviluppo Locale (PSL) presentato dal GAL "Le Città di Castel del Monte", all'interno del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia.

Il sostegno è previsto per investimenti funzionali alla realizzazione di impianti, di **potenza elettrica nominale non superiore a 0,65 MW**, per la produzione e vendita di energia ai soggetti gestori del servizio elettrico.

1.1. Caratteristiche degli impianti e condizioni da rispettare.

Gli impianti di produzione di energia dovranno avere le seguenti caratteristiche:

Eolico

Impianti di minieolico ossia con aereo generatori di potenza compresa tra i 3 kw e i 200 kw.

Solare

- **Impianti di fotovoltaico da sovrapporre alla copertura di serre già esistenti** con titoli abilitativi legittimamente già acquisiti alla data della domanda di aiuto, nel rispetto di quanto previsto dalla circolare n. 1 del 2012 approvata con DGR 23 gennaio 2012 n. 107, realizzate secondo le prescrizioni contenute al punto 4 della Circolare n. 2/2011 approvata con DGR 10 marzo 2011 n. 46
- **Impianti di fotovoltaico realizzato su un edificio** dell'azienda agricola, accatastati e utilizzati nell'ambito delle attività agricole ovvero come abitazione dell'imprenditore agricolo.

ART. 3 SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari del presente bando sono gli imprenditori agricoli in forma singola o associata.

Le attività svolte dai soggetti richiedenti, attestate dalla visura camerale, devono essere esclusivamente le attività agricole ricomprese nella categoria principale A della classificazione ISTAT ATECO 2007 e le attività connesse alle attività agricole.

ART. 4 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il bando riguarda esclusivamente interventi da realizzarsi nelle aree afferenti al Piano di Sviluppo Locale del GAL di cui all'articolo 1.

In particolare gli interventi devono ricadere nei seguenti comuni: Andria e Corato.

Nel caso in cui la superficie aziendale condotta ricada in Comuni diversi e non afferenti allo stesso GAL, la domanda di aiuto dovrà essere presentata al GAL nel quale ricade la maggior parte della superficie agricola totale (SAT), a prescindere dall'ubicazione degli investimenti oggetto della domanda di aiuto. Nel caso in cui la superficie aziendale condotta (SAT) ricada prevalentemente in Comuni non afferenti ad alcun GAL e gli investimenti siano ubicati in Comuni appartenenti ad un GAL, la domanda di aiuto dovrà essere presentata al GAL nel cui ambito territoriale sono ubicati gli investimenti.

ART. 5 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti che intendono partecipare al bando, preliminarmente alla presentazione della domanda di aiuto, devono provvedere:

- alla costituzione e/o aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale sul portale SIAN (www.sian.it) per il tramite dei centri di assistenza agricola (CAA) autorizzati dall'AGEA (riportati sul sito www.agea.gov.it);
- a delegare il proprio consulente tecnico alla compilazione di uno specifico elaborato tecnico informatico su applicativo reso disponibile sul portale regionale (www.pma.regione.puglia.it), compilando il **Modello 1** corredato anche dalla specifica autorizzazione all'accesso al proprio fascicolo aziendale e dall'incarico per la compilazione ed il rilascio della domanda di aiuto;
- all'attivazione di una casella di posta elettronica certificata (PEC) se non già disponibile.

Il consulente tecnico delegato dal richiedente l'aiuto dovrà richiedere:

- l'autorizzazione per l'accesso al portale regionale finalizzato alla redazione dell'elaborato tecnico informatico attraverso la compilazione e l'invio dell'apposito **Modello 2** all'ufficio di competenza (p.a. Francesco Mastrogiacono, Responsabile Misura 311 azione 5, a mezzo fax o mail - f.mastrogiacono@regione.puglia.it);
- l'autorizzazione per l'accesso al portale SIAN e l'abilitazione ad operare nell'ambito del presente bando attraverso la compilazione e l'inoltro dell'apposito **Modello 3** al seguente indirizzo di posta elettronica: n.cava@regione.puglia.it.

I modelli 1, 2 e 3 sono disponibili sul sito www.svilupporurale.regione.puglia.it.

I consulenti tecnici incaricati dai richiedenti gli aiuti potranno inoltrare richiesta di accesso al portale regionale e al portale SIAN, utilizzando esclusivamente la procedura e la modulistica innanzi indicata, entro e non oltre il 10° giorno antecedente i termini stabiliti per la chiusura dell'operatività dei singoli portali per ciascuna scadenza periodica.

Il portale regionale www.pma.regione.puglia.it sarà operativo a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del bando sul B.U.R.P..

Il termine iniziale per il rilascio delle domande di aiuto sul portale SIAN è fissato al ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del bando sul B.U.R.P.

La prima scadenza periodica per il rilascio della domanda di aiuto nel portale SIAN e per la compilazione dell'elaborato informatico al portale PMA è fissata alla data del **30/09/2013** ore 12.00.

Entro il quinto giorno successivo alla chiusura dei sistemi informatizzati SIAN e PMA, la copia cartacea della domanda di aiuto rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e corredata di tutta la documentazione riportata al successivo articolo 6, deve essere inviata, tramite servizio postale a mezzo Raccomandata A.R., o corriere autorizzato, in plico chiuso indirizzato al GAL all'indirizzo seguente **GAL "Le Città di Castel del Monte", Piazza Umberto I c/o Palazzo di Città, 76123 Andria (BT)** Se la scadenza (quinto giorno) ricade in giorno festivo, essa è prorogata al primo giorno seguente non festivo. Nel calcolo del quinto giorno non si considera quello in cui la domanda è rilasciata.

Il plico chiuso deve riportare la seguente dicitura:

PSR PUGLIA 2007-2013 - PARTECIPAZIONE AL BANDO MISURA 311/Azione 5

**Investimenti funzionali alla produzione e alla vendita ai Soggetti gestori
di energia da fonti energetiche rinnovabili**

NON APRIRE

nonché il nominativo/ragione sociale del richiedente, il relativo recapito postale, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), fax e recapito telefonico.

I recapiti indicati dal richiedente sul plico verranno utilizzati dal GAL anche al fine di convocare gli interessati in occasione dell'apertura collegiale dei plichi contenenti le domande di aiuto. Il GAL non assume, pertanto, alcuna responsabilità nel caso in cui detti recapiti non vengano indicati ovvero risultino non completi e/o non corretti pregiudicando la notifica di comunicazioni relative a provvedimenti o convocazioni.

Il GAL non assume alcuna responsabilità per la mancanza di uno o più atti i quali, ancorché elencati, non dovessero risultare all'interno del plico presentato, determinando così l'irricevibilità della domanda di aiuto.

Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di aiuto, si stabilisce una procedura a "bando aperto – stop and go" che consente la possibilità di presentare domande sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell'ambito del presente bando.

A cadenza bimestrale (corrispondente a sessanta giorni consecutivi, a partire dal primo giorno di presentazione delle domande) le domande di aiuto fino a quel momento rilasciate nel portale SIAN e inviate in forma cartacea al GAL entro il termine di scadenza fissato per ciascun bimestre (a tal fine farà fede il timbro apposto sul plico dall'Ufficio Postale o dal Corriere accettante), saranno sottoposte alla verifica di ricevibilità, all'attribuzione dei punteggi, in conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione di cui all'art. 11 con conseguente formulazione della graduatoria e, qualora collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento, alla successiva istruttoria tecnico-amministrativa.

Ad ogni scadenza periodica del bando il GAL effettuerà il monitoraggio delle domande pervenute al fine d'individuare le risorse finanziarie ancora disponibili e valutare se proseguire l'apertura del bando per una ulteriore scadenza o procedere alla chiusura dello stesso. A tale scopo, ad ogni scadenza periodica, la presentazione delle domande sarà sospesa per trenta giorni consecutivi e sarà ripresa automaticamente a partire dal trentunesimo giorno.

Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste, il GAL provvederà con specifico provvedimento dell'Organo Amministrativo, da adottarsi nel periodo di sospensione della presentazione delle domande, alla chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul B.U.R.P. e sul proprio sito web www.galcdm.it

Eventuali domande di aiuto inviate successivamente alla data di scadenza periodica e durante il periodo di sospensione saranno ritenute irricevibili.

Successivamente alla chiusura definitiva del bando il GAL, con specifico provvedimento del proprio Organo Amministrativo, potrà provvedere ad una nuova riapertura e pubblicazione dello stesso nel caso in cui si siano rese disponibili risorse finanziarie a seguito di rinunce, revoche o rimodulazioni del piano finanziario complessivo del Piano di Sviluppo Locale.

ART. 6 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AIUTO

La documentazione da inviare al GAL nel plico chiuso è costituita da:

1. copia cartacea della domanda di aiuto rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa proponente o dal titolare nel caso di impresa agricola individuale ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000;
2. copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del Legale Rappresentante dell'impresa proponente o del titolare nel caso di impresa agricola individuale;
3. autodichiarazione di iscrizione nel registro delle imprese in cui si dichiara che l'impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
4. copia dei titoli di possesso (proprietà e/o usufrutto e/o affitto regolarmente registrato) da cui risulti la piena disponibilità degli immobili condotti dal richiedente (terreni, fabbricati, etc.). In caso di conduzione in affitto il contratto deve avere una durata complessiva o residua di almeno otto anni alla data di presentazione della domanda di aiuto;
5. autorizzazione ad effettuare gli investimenti previsti da parte, del comproprietario nel caso di comproprietà e/o del nudo proprietario in caso di usufrutto e/o del proprietario nel caso di affitto, qualora non già espressamente indicata nel contratto medesimo. Non sono ammessi ai benefici interventi su immobili condotti in comodato d'uso;
6. copia cartacea del Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) sottoscritta dal tecnico agricolo abilitato e dalla ditta richiedente, redatto on-line su apposito applicativo disponibile sul portale regionale (www.svilupporurale.regione.puglia.it) finalizzato anche all'attribuzione dei punteggi di cui ai criteri di selezione della Misura 311 e dell'attestazione di invio telematico dello stesso;
7. preventivi di spesa di tre ditte diverse in concorrenza, debitamente datati e sottoscritti, in caso di acquisto macchine, attrezzature e di realizzazione di impianti di cui al piano degli investimenti del P.S.A., nonché relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato inerente la scelta dei fornitori così come specificato all'articolo 7. I preventivi devono essere redatti in forma analitica con indicazione delle quantità, dei prezzi unitari e dei prezzi totali, essere comparabili fra loro ed avere il medesimo contenuto;
8. computo metrico estimativo analitico relativo ad investimenti eventuali non compresi nelle forniture di cui al punto precedente. Per i lavori e opere edili si farà riferimento al prezzario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti S.I.I.T. Puglia e Basilicata - Settore Infrastrutture di Bari, in vigore alla data di pubblicazione del presente bando. Nel computo metrico estimativo dovranno essere indicati i codici di cui al prezzario sopra richiamato;
9. relazione tecnico descrittiva dell'impianto di produzione di energia nonché delle opere e infrastrutture al medesimo connesse a firma di un tecnico abilitato corredata dagli elaborati tecnici relativi alle opere in progetto (planimetrie, sezioni, prospetti e il layout della sede operativa);

10. copia dei titoli abilitativi/autorizzazioni necessari per la realizzazione degli interventi previsti dalla norma vigente in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica, parere sulla idoneità dell'intervento ai fini dello sviluppo agricolo della zona" rilasciato dagli Uffici provinciali competenti per territorio, ove pertinente, etc.;
11. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (Allegato B);
12. solo in caso di società, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 attestante l'elenco soci alla data di presentazione della domanda di aiuto con relativi dati anagrafici;
13. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sugli impegni assunti, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (Allegato C);
14. relazione di valutazione di incidenza ambientale del progetto a firma di un tecnico abilitato laddove prevista, ovvero dichiarazione del tecnico che attesti il non assoggettamento delle opere oggetto di domanda a tale normativa;
15. attestazione di sostenibilità economico finanziaria del Piano degli investimenti proposto, rilasciata da un istituto di credito nel caso di investimenti con importo di spesa richiesta superiore a 100.000,00 euro (Allegato A). Nel caso in cui il richiedente abbia presentato domanda di aiuto a valere sulle altre Azioni della Misura 311, tale importo corrisponde alla somma della spesa prevista per tutte le Azioni;
16. in caso di società, copia conforme dello statuto e dell'atto costitutivo;
17. in caso di società, copia dell'atto con cui l'Organo amministrativo o l'Assemblea dei soci approvi il/i progetto/i di investimento e la/e relativa/e previsione/i di spesa, con l'autorizzazione al Legale Rappresentante a presentare la domanda di aiuto in caso di richiesta da parte di società.

La documentazione innanzi descritta e presentata a corredo della domanda di aiuto dovrà essere riportata in apposito elenco riepilogativo.

Inoltre, al fine di valutare l'attribuzione dello specifico punteggio di cui alla lettera f) dei criteri di selezione descritti nel successivo art. 12, dovrà essere prodotta una certificazione rilasciata dall'amministrazione comunale, attestante l'esistenza di aree, in ambito di periferie di edilizia residenziale pubblica, interessate da interventi di riqualificazione (Programmazione complessa, PIRP, etc.), nonché specifica cartografia dalla quale si evinca che tali aree sono limitrofe alla superficie agricola su cui insistono gli investimenti oggetto di aiuto de presente bando.

Il GAL si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora ritenuta necessaria al fine dell'istruttoria della domanda di aiuto.

ART. 7 SPESE AMMISSIBILI

Sarà concesso il sostegno agli investimenti materiali per la realizzazione di nuovi impianti e acquisto di attrezzature per la produzione e la vendita di energia solare e/o da eolico, limitati ad una potenza elettrica nominale complessiva di 0,65 MW.

Gli interventi dovranno essere attuati a bilancio ambientale nullo o positivo e nel rispetto della normativa ambientale vigente.

In collegamento con gli interventi materiali ammissibili sono finanziabili le seguenti spese generali: onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze nella misura massima del 10% del costo totale dell'investimento.

Si precisa che:

- l'acquisto dei beni deve essere sempre comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza probante equivalente;
- l'IVA non recuperabile è ammissibile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi dai soggetti non passivi di cui all'art. 4 par. 5, comma 1 della VI Direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 Maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazione degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari-Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme;
- la natura e la quantità del bene devono essere sempre specificate e, in funzione della tipologia del bene, deve essere indicato il numero seriale o di matricola;
- per la determinazione delle singole voci di spesa e dei prezzi unitari dei componenti edili a misura si dovrà fare riferimento al prezzo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti S.I.I.T. Puglia e Basilicata - Settore Infrastrutture di Bari, in vigore alla data di pubblicazione del presente bando. Per l'acquisto di beni materiali, quali macchinari, impianti, attrezzature, software, componenti edili non a misura o non compresi nel predetto prezzo, si dovrà fare ricorso ad un'analisi dei prezzi basata sul confronto di almeno tre preventivi fra loro comparabili, forniti da ditte in concorrenza, e il beneficiario dovrà motivare la scelta effettuata, basata su parametri tecnico-economici attraverso una relazione tecnico-economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato. La predetta relazione non è necessaria per beni e forniture il cui costo di acquisto non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 (cinquemila/00) euro Iva esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi. In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi proposti e successivamente approvati;
- nel caso di acquisizione di beni altamente specializzati per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, il beneficiario può presentare un unico preventivo con allegata relazione tecnica giustificativa, redatta da un tecnico qualificato, nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento;
- non sono ammissibili agli aiuti di cui al presente bando:
 - a) gli investimenti di mera sostituzione;
 - b) l'acquisto di beni e di materiale usato;
 - c) gli interessi debitori e gli altri oneri meramente finanziari;
 - d) gli interventi realizzati e/o i beni acquistati in data antecedente alla presentazione della domanda di aiuto;
 - e) le spese per l'allaccio dell'impianto alla rete elettrica, comprese le spese per scavi e posa in opera di rete di distribuzione.

Nell'attuazione degli interventi i soggetti beneficiari devono garantire il rispetto dei principi di trasparenza, efficacia ed economicità.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa riferimento, in generale, alle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento Per lo Sviluppo e la Coesione Economica - COSVIR II, 2010 e successive modifiche e integrazioni.

Le spese relative agli interventi proposti devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto, pena la non ammissibilità agli aiuti.

ART. 8 INTENSITÀ DELL'AIUTO

Il sostegno sarà concesso nella forma di contributo in conto capitale fino al **40% della spesa ammessa ai benefici**.

Sarà applicato il Reg. CE n. 70/01 (n. protocollo di registrazione dell'aiuto in esenzione XS289/2007) e successive modifiche, relativo agli aiuti di stato a favore delle PMI.

L'importo massimo di spesa ammissibile ai benefici è così definito:

- impianti di minielolico euro **60.000,00**
- impianti di fotovoltaico euro **110.000,00**

ART. 9 DISPONIBILITÀ FINANZIARIA

Il GAL ha previsto nel proprio PSL risorse finanziarie ordinarie complessive pari ad euro **800.000,00**.

Al presente Bando sono attribuite risorse finanziarie pari ad euro **800.000,00**.

ART. 10 IMPEGNI DEI BENEFICIARI

Il beneficiario si impegna a non alienare e a mantenere la destinazione d'uso dei beni oggetto di aiuto nei cinque anni successivi alla data del provvedimento di liquidazione del saldo del contributo pubblico concesso. Per non alienabilità e mantenimento della destinazione d'uso dei beni oggetto di aiuto si intende l'obbligo da parte del beneficiario degli aiuti a non cedere a terzi la proprietà, né a distogliere gli stessi dall'uso previsto.

In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, al fine di evitare la restituzione delle somme già percepite, il beneficiario deve rispettare quanto previsto al successivo art. 14.8.

Il beneficiario degli aiuti è, altresì, tenuto:

1. ad aprire e mantenere per tutta la durata dell'operazione ammessa a finanziamento un "conto corrente dedicato" (bancario o postale) che sarà utilizzato esclusivamente sia per l'erogazione degli aiuti da parte dell'AGEA che per effettuare tutti i pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi da parte beneficiario, ivi compresa la quota privata;
2. a comunicare al GAL eventuali variazioni agli investimenti approvati, in conformità al successivo art. 14.6;
3. a mantenere, nei cinque anni successivi alla data del provvedimento di liquidazione del saldo del contributo concesso, le condizioni che hanno prodotto punteggio in graduatoria e la destinazione d'uso dei beni oggetto di aiuto;
4. a consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica ed al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
5. a custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi. Tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di ultimazione lavori;

6. a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all'utilizzo del logo dell'Unione europea, specificando il Fondo di finanziamento, l'Asse e la Misura, secondo quanto previsto nell'allegato VI al Reg. (CE) 1974/2006 e s.m.i.

ART. 11 CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI

Le domande di aiuto acquisite nei termini stabiliti per ciascuna scadenza periodica saranno valutate sulla base dei criteri di selezione riportati nella seguente tabella:

Criteri di Selezione		Punteggi	Max 7
a	Imprenditore agricolo con azienda ricadente in area con complessivi problemi di sviluppo	4	
b	Imprenditore agricolo con azienda ricadente in area ad agricoltura intermedia	3	
c	Imprenditore agricolo di sesso femminile	3	
d	Imprenditore agricolo di età inferiore ai 40 anni	2	
e	Valutazione qualitativa dei progetti presentati, in base:		
e/1	alla sostenibilità tecnico-economica e finanziaria dell'intervento	1	
e/2	alla sussistenza degli sbocchi di mercato	2	
e/3	all'utilizzo di tecniche ecocompatibili e alle specifiche caratteristiche dei servizi proposti anche in termini di offerta di servizi per la città	2	
e/4	alla salvaguardia o incremento occupazionale	2	
f	Aree agricole limitrofe ad ambiti di periferie di edilizia residenziale pubblica che ha presentato interventi di riqualificazione (Programmazione complessa, PIRP, etc.)	2	

Il punteggio massimo attribuibile a ciascun progetto è pari a 18. In caso di parità di punteggio sarà data priorità al progetto la cui spesa totale richiesta in domanda di aiuto, risulta minore.

Il progetto, per poter essere ammesso in graduatoria, deve conseguire un punteggio minimo di 3 punti in merito alla valutazione qualitativa di cui alla lettera e) dei criteri di selezione.

Nel caso il soggetto richiedente sia costituito in forma societaria:

1) il punteggio relativo alla lettera c) sarà assegnato:

- per le Società di capitali: se oltre il 50 % del capitale sociale sia sottoscritto da donne e la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione della società sia costituita da donne;
- per le Società di persone: se il numero dei soci sia costituito per almeno i 2/3 da donne (con riferimento ai soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice).

2) il punteggio relativo alla lettera d) sarà assegnato:

- per le Società di capitali: se oltre il 50 % del capitale sociale sia sottoscritto da giovani “di età inferiore a 40 anni “ e la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione della società sia costituita da giovani di età inferiore a quaranta anni;
- per le Società di persone: se il numero dei soci sia costituito per almeno i 2/3 da giovani di età inferiore a quaranta anni (con riferimento ai soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice).

La condizione di “imprenditore agricolo di età inferiore ai 40 anni” deve essere posseduta alla data di pubblicazione dell’estratto del bando sul B.U.R.P., per i soggetti che presenteranno domanda di aiuto nel termine stabilito per la prima scadenza periodica. Tale condizione, per i soggetti che presenteranno la domanda di aiuto nei termini stabiliti per le successive scadenze periodiche, deve essere posseduta alla data corrispondente alla ripresa periodica di presentazione delle domande di aiuto (primo giorno utile).

Con riferimento ai punteggi di cui alle lettere a) e b), nel caso in cui la superficie aziendale ricada in “area con problemi complessivi di sviluppo” e in “area ad agricoltura intermedia”, lo specifico punteggio sarà assegnato con riferimento all’area in cui insiste la prevalenza della superficie aziendale.

Con riferimento al punteggio di cui alla lettera f) si precisa che per “area agricola limitrofa” si intende “una superficie agricola sulla quale saranno realizzati gli investimenti finanziati dal presente bando, confinante con una “area periferica urbana oggetto di interventi di riqualificazione (Programmazione complessa, PIRP, etc.)”.

Si precisa che i punteggi per singolo criterio di selezione hanno possibilità di attribuzione o in toto o per nulla, secondo il cosiddetto meccanismo switch.

ART. 12 PROCEDURE DI ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AIUTO

12.1 – APERTURA COLLEGIALE DEI PLICHI CONTENENTI LE DOMANDE DI AIUTO

Il Gal provvederà ad inoltrare specifica convocazione ai richiedenti tramite raccomandata AR/Fax o tramite PEC da inoltrare ai recapiti indicati sull’esterno del plico. Il calendario di convocazione sarà inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Gal. Nella comunicazione verranno indicate data ed ora in cui si procederà all’apertura collegiale del plico contenente la domanda di aiuto ed i relativi allegati alla presenza della ditta richiedente o di altro soggetto regolarmente delegato dal titolare della domanda di aiuto.

L’apertura del plico contenente la domanda di aiuto ed i suoi allegati sarà svolta dal GAL utilizzando unità di personale che sarà formalmente incaricato per l’espletamento di tale attività.

A seguito delle operazioni di verifica del plico sarà redatto apposito verbale con allegata check-list di verifica documentale sottoscritta dal personale del Gal designato per tale operazione e dalla ditta richiedente o dal delegato.

La procedura di apertura collegiale del plico contenente la domanda di aiuto ed i relativi allegati ha il solo scopo di accertare in maniera collegiale il contenuto degli stessi e non costituisce “verifica di ricevibilità” la quale sarà espletata successivamente da personale all’uopo incaricato dall’Organo Amministrativo del GAL “Le Città di Castel del monte”,

12.2 – VERIFICA DI RICEVIBILITÀ Tale verifica riguarderà:

- il rispetto del termine e della modalità di presentazione della domanda di aiuto;
- la completezza e la conformità formale della documentazione presentata.

Costituisce motivo di irricevibilità della domanda di aiuto il verificarsi anche di una delle seguenti condizioni:

1. presentazione della copia cartacea della domanda di aiuto oltre la data stabilita per ciascuna scadenza periodica;
2. rilascio della domanda di aiuto nel portale SIAN oltre la data stabilita per ciascuna scadenza periodica;
3. presentazione della domanda di aiuto con modalità diverse da quelle stabilite all'art. 5;
4. mancata sottoscrizione ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000 da parte del richiedente i benefici, della copia della domanda di aiuto e/o della copia del Piano di Sviluppo Aziendale e/o della dichiarazione di cui ai punti 3-11-12-13-14 del precedente art. 6;
5. mancata sottoscrizione da parte del tecnico abilitato della copia del Piano di Sviluppo Aziendale, del computo metrico estimativo, della relazione tecnico/economica inerente la scelta dei fornitori (ove ricorre), della relazione tecnico-descrittiva dell'impianto di produzione di energia nonché delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, della relazione di valutazione di incidenza ambientale del progetto (se prevista) ovvero della dichiarazione in cui si attesta il non assoggettamento a tale normativa, delle opere oggetto di domanda;
6. mancanza della copia della domanda di aiuto e/o di uno dei documenti elencati al precedente art. 6 ai punti 3-4-6-7-9-10-11-13-14;
7. mancanza, ove pertinente, di uno dei documenti elencati al precedente art. 6 ai punti 5-8-12-15-16-17.

La verifica di ricevibilità delle domande di aiuto verrà svolta dal GAL utilizzando unità di personale che saranno formalmente incaricate per l'espletamento di tale attività.

A seguito di tale verifica, per ciascuna domanda di aiuto, l'istruttore redigerà apposito verbale con allegata check-list di verifica documentale.

Successivamente sarà redatto un elenco delle domande ricevibili che saranno sottoposte all'attribuzione dei punteggi, ai sensi di quanto stabilito al precedente art. 11 al fine della collocazione in graduatoria, e un elenco delle domande irricevibili. Il GAL, con lettera raccomandata A.R., comunicherà ai richiedenti la irricevibilità della domanda, specificando i motivi dell'esito negativo della verifica e l'archiviazione della stessa.

12.3 - ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le domande di aiuto ricevibili saranno sottoposte all'attribuzione dei punteggi in relazione ai criteri di selezione di cui al precedente art. 11. Tale attribuzione è affidata ad una Commissione Tecnica di Valutazione (da ora innanzi C.T.V.), nominata dall'Organo amministrativo del GAL e composta da esperti di settore. La C.T.V. redigerà per ciascuna seduta apposito verbale e, a conclusione delle attività, sulla base del punteggio assegnato a ciascuna domanda, formulerà la proposta di graduatoria. I progetti che hanno conseguito per il criterio di selezione di cui alla lettera e) un punteggio inferiore a 3 (tre), saranno esclusi dalla graduatoria. Successivamente la C.T.V. trasmetterà all'Organo amministrativo del GAL la proposta di graduatoria delle domande di aiuto per la conseguente approvazione.

La graduatoria dovrà essere approvata dall'Organo amministrativo del GAL entro e non oltre trenta giorni dalla data di chiusura bimestrale di presentazione delle domande di aiuto, e provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.galcdm.it. e sul B.U.R.P.

Ai soggetti esclusi dalla graduatoria, il GAL comunicherà, con lettera raccomandata A.R. o tramite PEC, l'esito dell'istruttoria, specificandone i motivi dell'esclusione.

12.4- ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

L'Organo amministrativo del GAL con riferimento alla graduatoria approvata, alle specifiche risorse pubbliche attribuite dal Bando e all'aiuto pubblico richiesto da ciascuna ditta presente in graduatoria, individuerà nel rispetto della graduatoria le domande collocate in posizione utile per l'ammissione all'istruttoria tecnico-amministrativa. Quanto innanzi sarà comunicato dal GAL alle ditte interessate all'istruttoria.

La C.T.V. procederà all'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande collocate in posizione utile in graduatoria. Con tale istruttoria sarà valutata nel merito la documentazione prodotta, il possesso dei requisiti oggettivi di accesso ai benefici, l'eleggibilità agli aiuti degli interventi richiesti con determinazione della spesa ammissibile e del relativo contributo pubblico concedibile.

La C.T.V. redigerà il verbale di istruttoria tecnico-amministrativa per ciascuna ditta ammessa alla stessa riportando l'esito istruttorio, la spesa ammissibile, il contributo concedibile ed eventuali prescrizioni.

Ai soggetti che avranno conseguito esito negativo dell'istruttoria tecnico-amministrativa, il Gal comunicherà, tramite PEC, tale esito specificandone le motivazioni.

Le domande con istruttoria tecnico-amministrativa favorevole saranno ammesse ai benefici e l'Organo amministrativo del GAL adotterà specifici provvedimenti di concessione degli aiuti e comunicherà ai beneficiari, tramite PEC, l'ammissione a finanziamento, le modalità di esecuzione degli interventi e le procedure per l'erogazione dell'aiuto concesso.

I soggetti ammessi a finanziamento, entro 10 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, dovranno inviare al GAL lettera di accettazione della concessione dell'aiuto del finanziamento, a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o P.E.C. al seguente indirizzo galcasteldelmonte@legalmail.it, impegnandosi ad adempiere a tutti gli impegni e a tutti gli obblighi previsti nel provvedimento di concessione e dal presente bando.

12.5 – IMPLEMENTAZIONE DELL'ISTRUTTORIA NEL PORTALE SIAN

La verifica di ricevibilità delle domande di aiuto di cui al punto 12.2, l'istruttoria tecnico-amministrativa di cui al punto 12.4 e quant'altro previsto dal Manuale delle Procedure di AGEA, dovranno essere implementate nel portale SIAN a cura del GAL.

12.6 - RICORSI

Avverso le notifiche degli esiti istruttori è esperibile ricorso gerarchico all'Organo amministrativo del GAL entro 30 giorni dal ricevimento della notifica o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della notifica.

Nel caso in cui il soggetto ammesso a finanziamento intenda presentare ricorso gerarchico o giurisdizionale avverso l'esito dell'istruttoria, egli dovrà comunque comunicare al GAL, nello stesso termine e nelle stesse modalità previste per l'invio della lettera di accettazione, che "intende presentare ricorso gerarchico o giurisdizionale avverso l'esito istruttorio e che si riserva di accettare il finanziamento sulla base delle risultanze dei ricorsi proposti"; in tale ipotesi, qualora decorrano i termini previsti per la presentazione dei ricorsi senza che il beneficiario presenti alcun ricorso, il GAL procederà alla revoca del contributo con specifico provvedimento del proprio Organo Amministrativo.

La mancata comunicazione nei termini innanzi previsti di accettazione della concessione dell'aiuto del finanziamento ovvero della volontà di ricorrere avverso l'esito istruttorio si intenderà quale rinuncia ai benefici.

A seguito degli esiti dell'istruttoria tecnico-amministrativa e decorsi i termini per la presentazione di eventuali ricorsi gerarchici o giurisdizionali da parte dei soggetti esclusi dalla graduatoria o con esito istruttorio negativo, l'Organo amministrativo del GAL valuterà la possibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria ammettendo, nel rispetto della stessa, ulteriori domande all'istruttoria tecnico-amministrativa.

ART. 13 MODALITÀ E TERMINI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro il termine di **18 mesi** dalla data della comunicazione di concessione del finanziamento.

L'intervento si intende **concluso** quando tutti i lavori sono stati portati a compimento con relativa comunicazione di fine lavori redatta e sottoscritta dal direttore dei lavori, sono state eseguite tutte le operazioni di collaudo tecnico e funzionale risultanti dagli appositi verbali della commissione di collaudo, l'impianto risulta allacciato alla rete elettrica e tutte le spese per la realizzazione di quanto sopra sono state documentate ed effettivamente sostenute dal beneficiario.

Il termine di conclusione dell'intervento di cui sopra può essere prorogato una sola volta e per non oltre sei mesi, su esplicita richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali debitamente motivati, fatte salve le cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla regolamentazione comunitaria. La richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di scadenza del termine di fine lavori concesso.

Entro il termine di conclusione dell'intervento, il beneficiario dovrà presentare al GAL la copia cartacea della domanda di pagamento del saldo, unitamente alla documentazione cartacea specificata al successivo art. 14.4, tramite servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato.

Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dell'intervento, tenuto conto delle eventuali proroghe concesse, si procederà alla revoca del finanziamento concesso e al recupero delle somme eventualmente già erogate.

Nel caso in cui il beneficiario, pur avendo rispettato il termine per la conclusione dell'intervento, abbia presentato la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà applicata una riduzione dei benefici concessi in conformità a quanto stabilito nello specifico provvedimento di Giunta regionale, in attuazione del D.M. 30125 del 22.12.2009 e s.m.i.

I pagamenti devono essere effettuati mediante bonifico bancario o ricevuta bancaria (Riba), assegno non trasferibile, bollettino o vaglia postale. Non è ammesso il pagamento mediante contanti. Eventuali spese effettuate con pagamenti in contanti non potranno essere ammesse ai benefici.

La spesa sostenuta va dimostrata attraverso un rendiconto dettagliato degli interventi effettuati e la presentazione delle fatture o di altri documenti aventi valore probatorio equipollente, in cui devono essere indicate le voci di spesa.

ART. 14 EROGAZIONE DEGLI AIUTI

14.1 - DOMANDE DI PAGAMENTO

Il beneficiario dovrà **compilare, stampare e rilasciare nel portale SIAN** le domande di pagamento (anticipo, acconto e saldo) utilizzando l'apposita modulistica disponibile sullo stesso e presentare la copia cartacea delle stesse al GAL allegando la documentazione che sarà specificata ai punti seguenti.

Il beneficiario potrà presentare domanda di pagamento di anticipazione e/o di acconto.

Nel caso in cui il contributo complessivamente concesso superi l'importo di euro 154.937,07 è necessario acquisire idonea e valida certificazione antimafia rilasciata dalla prefettura (DPR 252/98 art. 10), a corredo di ciascuna domanda di pagamento del contributo concesso (anticipo, acconto e saldo) secondo quanto disciplinato dalla Circolare Agea n. DPMU.2013.1021 del 26/06/2013 in recepimento del Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218.

14.2 – DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO

La domanda di pagamento dovrà essere rilasciata nel portale SIAN e la copia cartacea della stessa dovrà pervenire al GAL entro i termini previsti al punto precedente.

L'importo da erogare quale anticipo sarà comunicato, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria, nel provvedimento di concessione dell'aiuto.

L'erogazione è subordinata alla acquisizione di una garanzia bancaria o assicurativa in favore di AGEA, corrispondente al 110% dell'importo richiesto. Lo schema di garanzia da utilizzare è quello previsto per il "Settore dello Sviluppo Rurale" disponibile sul portale SIAN.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata rispettivamente da banche o da imprese di assicurazione ai sensi dell'art. 1 della legge 348/82 e del decreto legislativo n. 175/95; le imprese di assicurazione devono essere comprese nell'elenco autorizzato all'esercizio del ramo cauzioni, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo il beneficiario dovrà presentare:

- Copia cartacea della domanda di pagamento sottoscritta dal richiedente;
- polizza fideiussoria in originale (stipulata secondo le modalità definite nelle Circolari Agea n. 18 del 19 marzo 2008, n. 27 del 14 luglio 2010 e del PGI del 24 settembre 2010 e descritte nella specifica sezione del manuale procedure AGEA ver. 1.1 par. 4.6.2. pag. 39);
- autodichiarazione di iscrizione nel registro delle imprese in cui si dichiara che l'impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata.

Qualora risulti accertata dagli Organi competenti l'insussistenza totale o parziale del diritto al sostegno, la Regione Puglia, ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento CE n. 2220/85 e successive modifiche e integrazioni, procederà all'immediata richiesta bonaria di restituzione dell'aiuto anticipato su cauzione, che corrisponde al 110% dell'aiuto anticipato corrisposto (Nota Agea n.3659 del 13/07/2011).

In presenza di anticipazione già erogate, relativamente alle casistiche delle appendici di garanzia (proroga o variazione data fine lavori, variazione contraente), svincoli ed incameramenti, si rimanda a quanto specificato nella Circolare Agea n. 31 del 27.07.2012.

14.3 – DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ACCONTO

È possibile presentare domande di pagamento sotto forma di acconto su stato di avanzamento lavori (S.A.L.), giustificato da fatture – fiscalmente in regola, registrate, quietanzate e con relativa dichiarazione liberatoria della ditta fornitrice – e/o da altri documenti aventi valore probatorio equivalente, nonché da estratto del conto corrente dedicato da cui si evincono i relativi pagamenti effettuati.

I beneficiari potranno presentare domanda di pagamento di acconto per un numero massimo di due volte e fino al 90% dell'importo totale dell'aiuto concesso, compreso l'eventuale importo pagato come anticipazione.

La domanda di pagamento nella forma di acconto sul SAL non potrà essere inferiore al 20% del contributo concesso.

In tutti i casi dovrà essere prodotta unitamente alla domanda di pagamento dell'acconto la rendicontazione di uno stato di avanzamento lavori che giustifichi l'erogazione dell'acconto richiesto, corredata dalla relativa documentazione contabile giustificativa della spesa.

Per l'erogazione dell'acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL), il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione:

- copia cartacea della domanda di pagamento sottoscritta dal richiedente;
- contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL;
- autorizzazioni all'attraversamento di strade e terreni di proprietà dei Comuni, delle Province, dell'ANAS e di ogni altro soggetto, necessario per le opere di connessione alla rete elettrica;
- documentazione contabile della spesa sostenuta [copia conforme delle fatture, o di altri documenti aventi valore probatorio equivalente, relative alle spese sostenute, copia dell'attestazione bancaria dei pagamenti effettuati tramite bonifico e ricevuta bancaria, copia degli estratti conto da cui risulti il relativo pagamento attraverso il "conto corrente dedicato" e dichiarazione liberatoria su carta intestata della ditta fornitrice, (allegato D)]; sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti originali sarà riportata in modo indelebile, da parte del GAL, la dicitura: "Spesa di € _____ dichiarata per la concessione degli aiuti di cui al PSR PUGLIA 2007 – 2013 – Programma di Sviluppo Rurale, Misura 311 az. 5";
- autodichiarazione di regolarità contributiva;
- autodichiarazione di iscrizione nel registro delle imprese in cui si dichiara che l'impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
- copia degli elaborati grafici ove pertinenti;
- elenco dei documenti presentati.

14.4 – DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO

La domanda di pagamento del saldo dovrà essere effettuata quando risulteranno ultimati gli interventi ammessi a beneficio.

L'investimento si intenderà ultimato quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno completati e le relative spese - giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate e quietanzate e corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da altri documenti aventi valore probatorio equivalente – saranno state completamente ed effettivamente pagate dal beneficiario degli aiuti, come risultante da estratto del conto corrente dedicato.

Per l'erogazione del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione:

- copia cartacea della domanda di pagamento sottoscritta dal richiedente;
- autorizzazioni all'attraversamento di strade e terreni di proprietà dei Comuni, delle Province, dell'ANAS e di ogni altro soggetto, necessario per le opere di connessione alla rete elettrica (se non già presentate a corredo di una domanda di pagamento di acconto e in corso di validità);
- contabilità finale analitica degli interventi realizzati;

- documentazione contabile della spesa sostenuta [copia conforme delle fatture o di altri documenti aventi valore probatorio equipollente relative alle spese sostenute, copia dell'attestazione bancaria dei pagamenti effettuati tramite bonifico e ricevuta bancaria, copia degli estratti conto da cui risulti il relativo pagamento attraverso il "conto dedicato" e dichiarazione liberatoria su carta intestata della ditta fornitrice, (allegato D)]; sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti originali sarà riportata in modo indelebile, da parte del GAL, la dicitura: "Spesa di € _____ dichiarata per la concessione degli aiuti di cui al PSR PUGLIA 2007 – 2013 – Programma di Sviluppo Rurale, Misura 311 az. 5;
- autodichiarazione di regolarità contributiva;
- autodichiarazione di iscrizione nel registro delle imprese in cui si dichiara che l'impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata (se non già presentate a corredo di una domanda di pagamento di acconto e in corso di validità);
- copia elaborati, anche meccanografici, di contabilità generale e/o registri IVA riguardanti le spese da documentare con la firma dell'incaricato alla contabilità (titolare o professionista in caso di contabilità delegata);
- comunicazione di fine lavori;
- layout definitivo della sede operativa redatto da un tecnico iscritto al proprio ordine professionale;
- copia del collaudo di conformità dell'opera al progetto;
- certificazione attestante l'avvenuta connessione alla rete di distribuzione prevista dal TICA "Testo integrato delle connessioni attive" e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- elenco dei documenti presentati.

L'importo da erogare a saldo sarà determinato a seguito di accertamento in situ, effettuato dal GAL con personale tecnico qualificato. Le risultanze di tale accertamento devono essere riportate su apposito verbale di regolare esecuzione degli interventi nel quale sarà accertata e determinata la spesa sostenuta in conformità a quanto stabilito dal provvedimento di concessione e il corrispondente importo totale di contributo pubblico, nonché l'importo da erogare a saldo, quale differenza tra il predetto importo totale e gli importi già erogati sotto forma di anticipo e/o acconto su SAL.

Il GAL potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell'istruttoria della domanda di pagamento.

14.5 – ISTRUTTORIA DOMANDA DI PAGAMENTO

Le domande di pagamento sono sottoposte ai controlli previsti dagli artt. 24, 25, 26 e 29 del Reg. Ue 65/2011 della Commissione. In particolare devono essere effettuati i seguenti controlli:

- amministrativi;
- in loco;
- ex post, su operazioni connesse ad investimenti per le quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'art. 72, paragrafo 1, del Reg. CE n. 1698/2005 e del presente bando.

Ai sensi dell'art. 24 del Reg. Ue 65/2011, tutte le domande di pagamento saranno sottoposte a controlli amministrativi concernenti tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi.

In particolare saranno fatte verifiche su:

- la realtà della spesa oggetto di domanda di pagamento;

- la conformità dell'operazione completata, con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto;
- la fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati.

I controlli riguarderanno tutta la documentazione richiesta nel bando e presentata dal beneficiario a corredo della domanda di pagamento e, in particolare, tutte le fatture o i documenti aventi lo stesso valore contabile presentati per comprovare le spese sostenute dal beneficiario.

I controlli amministrativi comprenderanno anche procedure volte ad evitare doppi finanziamenti irregolari attraverso diversi regimi di aiuto nazionali o comunitari o in altri periodi di programmazione: in presenza di altre fonti di finanziamento, sarà fatta la verifica che il totale degli aiuti percepiti non superi i massimali ammessi.

L'attività di controllo svolta, i risultati della verifica, le misure e riduzioni adottate in caso di constatazione di irregolarità saranno registrati su apposite check-list ed acquisite nel SIAN e conservate nel fascicolo della corrispondente domanda di aiuto/pagamento.

I controlli in loco verranno effettuati prima del pagamento finale e avranno come obiettivo la verifica completa dell'investimento come da documentazione presentata e approvata all'atto della concessione del sostegno.

I controlli ex post verranno effettuati dopo il pagamento finale sulle operazioni per le quali continuano a sussistere impegni nei cinque anni successivi alla decisione di concessione del sostegno.

14.6 – VARIANTI, SANZIONI E REVOCHE

Non sono ammesse revisioni e/o varianti sostanziali al Progetto ammesso ai benefici che comporterebbero una variazione del punteggio attribuito in sede di valutazione secondo i criteri di selezione di cui all'articolo 12 del presente bando.

In ogni caso, ogni richiesta di revisione e/o variante del Progetto di investimento deve essere preventivamente richiesta al GAL. La richiesta deve essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni a giustificazione delle modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. Verificata la coerenza con il PSL e il PSR, entro 30 giorni dalla richiesta presentata dal beneficiario titolare della domanda di aiuto, il GAL può concedere l'autorizzazione alle modifiche richieste a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che le attività mantengano una coerenza con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto. Le varianti ammesse non possono, in ogni caso, comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione della domanda di aiuto.

Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, sia che si tratti di *controllo amministrativo* sia che si tratti di *controllo in loco*, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, gli aiuti saranno ridotti o revocati con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite, secondo le procedure previste dal Reg. UE 65/2011.

Il GAL procederà ad adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di riduzione o revoca). In particolare, ed in riferimento al recupero di aiuti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali che decorrono dalla data di notifica dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso.

La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle risultanze di attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste dalla regolamentazione comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti (es. controlli amministrativi, controlli in loco, controllo degli impegni pluriennali, ecc.).

La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito della mancata osservanza degli impegni e degli obblighi previsti dal presente bando e suoi allegati, dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito delle risultanze di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e quindi non rientranti nel procedimento amministrativo.

14.7 – RECESSO

La richiesta di recesso, parziale o totale, non giustificata dall'esistenza delle cause di forza maggiore di seguito elencate (legate al verificarsi di situazioni che rendono impossibile il mantenimento degli impegni presi) comporta, in entrambi, i casi la decadenza totale dell'aiuto ed il recupero totale delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali.

La richiesta di recesso deve, senza indugio, essere inoltrata, con lettera raccomandata A.R., all'Organo amministrativo del GAL.

Sono cause di forza maggiore le seguenti:

- a) l'esproprio per pubblica utilità di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno, comprovato da provvedimento dell'autorità pubblica che attesta lo stato di somma urgenza e dispone l'esproprio o l'occupazione indicando le particelle catastali interessate;
- b) la calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda, comprovato da provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato, o in alternativa, certificato rilasciato da autorità pubbliche;
- c) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti allo svolgimento dell'attività, comprovata da denuncia alle forze dell'ordine;
- d) il decesso del Beneficiario, comprovato da certificato di morte;
- e) l'incapacità professionale di lunga durata del Beneficiario (malattia, incidenti, ecc.) comprovata da eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentano lo svolgimento della specifica attività professionale.

14.8 – TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA E DEGLI IMPEGNI ASSUNTI

In caso di trasferimento della gestione dell'azienda ad altro soggetto (affitto, etc.) o di trasferimento della proprietà per causa di forza maggiore, il soggetto cedente congiuntamente al soggetto subentrante nella gestione o nella proprietà dell'azienda, devono garantire il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e delle condizioni che hanno dato origine all'assegnazione del punteggio in relazione ai criteri di selezione di cui all'art. 11. Specificatamente:

- per il criterio di cui alla lett. d), l'impegno si ritiene mantenuto se il subentrante individuale o associato, alla data del trasferimento dell'azienda, possiede il requisito "dell'età inferiore ai 40 anni" così come determinato al precedente art. 11.
- per il criterio di cui alla lettera c), l'impegno si ritiene mantenuto se il subentrante individuale o associato, possiede il requisito di "imprenditore agricolo di sesso femminile" così come determinato al precedente art. 11.

Il soggetto subentrante deve, comunque, assumere tutti gli impegni del cedente per la durata residua dell'impegno, attraverso una esplicita dichiarazione da produrre all'Ente che ha concesso l'aiuto.

Il beneficiario degli aiuti - qualora in fase di realizzazione degli interventi ammessi ai benefici, per motivi di forza maggiore, intenda trasferire la gestione dell'azienda ad altro soggetto - è tenuto congiuntamente al soggetto subentrante a presentare specifica istanza al GAL al fine di valutare e autorizzare il cambio di beneficiario. Pertanto, il subentro dovrà avvenire successivamente alla comunicazione da parte del GAL di ammissibilità agli aiuti del subentrante, pena la revoca dei benefici e la restituzione degli aiuti eventualmente erogati.

ART. 15 IMPEGNI/OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

Il soggetto beneficiario è tenuto al rispetto di tutta la normativa vigente con riferimento all'attività espletata. In particolare si evidenzia l'obbligo del rispetto di quanto stabilito dalla Legge Regionale 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal relativo Regolamento Regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009, nonché di quanto previsto in merito agli "indici di congruità" con la D.G.R. ,n. 2506 del 15/11/2011 "Valutazione di congruità nel settore agricolo. Disciplina transitoria" e con l'ulteriore provvedimento di G.R. in corso di definizione.

Si riporta, con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, il testo dell'art. 2:

Comma 1

"è condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

a) dal soggetto concedente;

b) dagli uffici regionali;

c) dal giudice con sentenza;

d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;

e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare.

Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Comma 2

Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28".

Ulteriori impegni e obblighi a cui il beneficiario è tenuto ad ottemperare saranno riportati nel provvedimento di concessione dell'aiuto e comunicati allo stesso.

ART. 16 RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Le riduzioni ed esclusioni sono calcolate sulla base di quanto previsto dall'art. 30 del Reg. Ue 65/2011 e s.m.i. e dal D.M. n. 30125 del 22.12.2009 e s.m.i. sulle Riduzioni ed Esclusioni.

I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili a pagamento. Se l'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento (dichiarato) supera l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento (accertato) di oltre il 3%, all'importo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi.

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile. Le riduzioni si applicano *mutatis mutandis* alle spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli a norma degli articoli 25 e 29 dello stesso regolamento.

Il meccanismo di riduzione previsto dall'art. 30 del Reg. Ue 65/2011 è applicabile sia:

1. in fase di controllo amministrativo, sulla base delle disposizioni dell'art. 24, paragrafo 3 del Reg. Ue 65/2011, relativamente ad infrazioni rilevate nel corso delle seguenti verifiche:
 - della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati;
 - della realtà della spesa oggetto della domanda;
 - della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata ed accolta la domanda d'aiuto.
2. in fase di controllo in loco, sulla base delle disposizioni dell'art. 26, paragrafi 1 e 2 del Reg. Ue 65/2011, relativamente ad infrazioni rilevate nel corso delle seguenti verifiche:
 - esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario, eseguendo, se necessario, un controllo sull'accuratezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi;
 - per un adeguato numero di voci di spesa, la conformità della natura della spesa e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni comunitarie, al capitolato approvato per l'operazione ed ai lavori effettivamente eseguiti o ai servizi effettivamente forniti;
 - la conformità della destinazione o della prevista destinazione dell'operazione con quella indicata nella domanda di sostegno comunitario;
 - la conformità delle operazioni che hanno beneficiato di un cofinanziamento pubblico alle norme e alle politiche comunitarie, in particolare alle norme sugli appalti pubblici e ai requisiti minimi obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale o fissati nel programma di sviluppo rurale.
 - impegni e obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della visita (paragrafo 2 del summenzionato art. 26).
 - in fase di controllo ex post, ai sensi dell'art. 29, paragrafo 1 del Reg. Ue 65/2011, sulla base del verifica del rispetto degli impegni contemplati dall'art. 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

ART. 17 RELAZIONI CON IL PUBBLICO E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente bando, potranno essere richieste al GAL "Le Città di Castel del Monte" al seguente indirizzo di posta elettronica e al Servizio Agricoltura dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia al seguente indirizzo di posta elettronica f.mastrogiacomo@regione.puglia.it – Tel. 080.540.52.78 - Fax 080.540.52.76 - P.A. Mastrogiacomo Francesco - Responsabile Misura 311 azione 5.

L'avvio del procedimento avviene il giorno successivo al termine di presentazione delle domande. Il responsabile del procedimento è l'Avv. Paolo de Leonardis del GAL Le Città di Castel del monte.

I dati acquisiti nell'ambito del presente bando saranno trattati nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali").

ART. 18 DISPOSIZIONI GENERALI

In ottemperanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 72 del 18.11.2010 dell'Organismo Pagatore Agea e dal Decreto Ministeriale 4.12.2008, alla domanda di aiuto/pagamento sarà allegata la "clausola

compromissoria” riportante il seguente contenuto: “Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.12.2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27.02.2007 e successive modifiche ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di accettare”.

Tale clausola, secondo le disposizioni dell’Agea, sarà comunque riportata in calce alle domande di aiuto/pagamento, nonché in tutti gli atti amministrativi che a qualunque titolo attivino un procedimento amministrativo di erogazione degli aiuti comunitari e la sua accettazione è comunque facoltativa.

In ottemperanza alle normative comunitarie nazionali, regionali vigenti i beneficiari degli aiuti della misura 311 azione5 sono, inoltre, tenuti a:

- **garantire** che, per la realizzazione degli interventi di cui alla azione 5 della misura 311, non hanno ottenuto né richiesto, al medesimo titolo, contributi ad altri enti pubblici ad esclusione degli incentivi nazionali per la produzione di energia da fonti rinnovabili (tariffa incentivante omnicomprensiva prevista dalla vigente normativa specifica in vigore);
- **garantire** il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda;
- **rispettare** la normativa vigente in materia di legale assunzione di manodopera ai sensi della L.R. n. 28/2006 ed in applicazione del Reg. Regionale n. 31 del 27/11/2009 recante i seguenti impegni:

È condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della rendicontazione oppure per l’anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell’emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all’articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28”.

In applicazione del Reg. Regione Puglia n. 31 del 27/11/2009 si specifica, inoltre, che:

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a) dal soggetto concedente;*
- b) dagli uffici regionali;*
- c) dal giudice con sentenza;*
- d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;*
- e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impeginate a svolgere tale attività per conto della Regione.*

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

L'elenco dei soggetti destinatari dei contributi riportati nei provvedimenti di concessione sarà trasmesso all'INPS – sede regionale – ed alla Direzione Regionale del Lavoro.

Per tutto quanto non stabilito nel presente bando si rimanda al PSR Puglia 2007-2013 e, nello specifico, a quanto previsto nella scheda di misura 311 e dalla normativa vigente attinente le tipologie di intervento sovvenzionabili ai sensi del presente bando;

- **a rispettare** gli indici di congruità della manodopera occupata in azienda secondo quanto indicato nelle Linee Guida in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale.